Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Entrate

Roma, 12-02-2013

Messaggio n. 2697

OGGETTO: **Fondo di Solidarietà per il Sostegno del Reddito, dell'Occupazione e della Riconversione e Riqualificazione Professionale del Personale Dipendente dalle Imprese Assicuratrici, costituto con Decreto Interministeriale 21 gennaio 2011, n. 33. Proroga della sospensione del contributo ordinario di finanziamento al Fondo fino a dicembre 2013.**

Come è noto, i Fondi di Solidarietà istituiti presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevedono un contributo ordinario di finanziamento, a carico delle imprese e dei lavoratori, pari allo 0,50%.

Nel Regolamento di istituzione del Fondo di Solidarietà per il Sostegno del Reddito, dell'Occupazione e della Riconversione e Riqualificazione Professionale del Personale Dipendente dalle Imprese Assicuratrici di cui al D.I. 33/2011 è, tuttavia, previsto che il Comitato Amministratore possa sospendere l'obbligo del versamento del contributo ordinario, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento.

Con la Delibera n. 1 del 2 aprile 2012 il Comitato Amministratore, preso atto delle disponibilità finanziarie del Fondo e delle relative spese di gestione con riferimento ai previsti futuri fabbisogni, aveva disposto la sospensione del contributo da marzo a dicembre 2012.

Con Delibera n. 1 del 31 gennaio 2013 il Comitato Amministratore ha disposto la proroga della sospensione del contributo ordinario dello 0,50% da gennaio a dicembre 2013.

Pertanto, per il periodo gennaio-dicembre 2013, la procedura di gestione dei flussi UNIEMENS

non richiederà il contributo di finanziamento al Fondo (codice M100), anche in presenza del codice di autorizzazione “2V”.

Il Direttore Generale
Nori